

171 Effetti della revocazione - Dlgs 14/2019 -Art. 70 (Effetti della revocazione) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 171 Effetti della revocazione _____

Art. 171 Effetti della revocazione

1. La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o società previste dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione.
2. Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo della liquidazione giudiziale per il suo eventuale credito.
3. Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto restituito.

----- precedente normativa di riferimento

Art. 70 (Effetti della revocazione) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o dalle società previste dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione.

Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito.

Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto restituito.

-----Aggiornamento

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano alle azioni revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate dopo la data di entrata in vigore

171 Effetti della revocazione - Dlgs 14/2019 -Art. 70 (Effetti della revocazione) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

del presente decreto".

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Documenti collegati:

[171 Effetti della revocazione - Dlgs 14/2019 -Art. 70 \(Effetti della revocazione\) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -](#)

Art. 171 Effetti della revocazione - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 70 (Effetti della revocazione) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Articolo vigente
[red Art. 171 Effetti della revocazione 1. La

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori \(rapporti con l'azione revocatoria ordinaria\) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie – Cass. 277/2019 \(02\)](#)

Fallimento - Azione revocatoria fallimentare - Rimesse in conto corrente - Disciplina introdotta col d.l. n. 35 del 2005 - Effetti. In tema di azione revocatoria fallimentare, l'art. 67, comma 2, lett. b), del r.d. n. 267 del 1942 (nel testo modificato dal d.l. n. 35 del 2005, convertito, con

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori \(rapporti con l'azione revocatoria ordinaria\) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Cass. n. 24627/2018](#)

Revocatoria fallimentare - Escussione da parte di un creditore della garanzia pignorizia - Restituzione del ricavato al fallimento per effetto del positivo esperimento dell'azione - Conseguenze - Ammissione del credito al passivo in via chirografaria ex art. 70, comma 2, l.fall. - Sussistenza -

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori \(rapporti con l'azione revocatoria ordinaria\) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Cass. n. 24627/2018](#)

Revocatoria fallimentare - Escussione da parte di un creditore della garanzia pignorizia - Restituzione del ricavato al fallimento per effetto del positivo esperimento dell'azione - Conseguenze - Ammissione del credito al passivo in via chirografaria ex art. 70, comma 2, l.fall.

171 Effetti della revocazione - Dlgs 14/2019 -Art. 70 (Effetti della revocazione) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

- Sussistenza -

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello